

# La tassa sui rifiuti cambia pelle, ma si rischia di pagarla di più

ANTONIO LOVISOLO

**N**on si tratta di uno slogan elettorale: la Tarsu, ossia la tassa sui rifiuti solidi urbani, va finalmente in pensione. La gioia del lettore contribuente finisce qui. Al suo posto, è infatti prevista l'introduzione (senza tempi morti) di una tariffa (Tia, tariffa sull'igiene ambientale). All'apparenza, cambia tutto, per non cambiare niente. Nella realtà non è proprio così. Sulle pagine del *Secolo XIX* si è dato spazio all'infuocato dibattito che si è tenuto a Palazzo Tursi sulle possibili implicazioni che questo passaggio da tassa a tariffa potrebbe comportare per le tasche dei cittadini. Per comprendere la *querelle* è necessario fare qualche premessa tecnica.

In primo luogo la Tia non è una novità nel panorama della fiscalità locale: già molti comuni italiani l'hanno adottata al posto della Tarsu. A breve, tuttavia, non soltanto tutti i comuni saranno tenuti a orientarsi verso il sistema della tariffa (in luogo di quello della tassa), ma anzi gli

stessi (anche quelli che già hanno adottato la vecchia Tia) si dovranno forzatamente spogliare di ogni prerogativa in materia. In pratica, per restare all'ambito cittadino, sarà direttamente l'Amiu (una società per azioni partecipata dagli enti locali) a batter cassa e a incamerare i proventi della nuova tariffa; mentre, l'entità di quest'ultima, ossia i soldi che dovremo sborsare, saranno decisi da un'apposita Authority ("Autorità d'ambito").

In secondo luogo occorre dire che, da tempo, si discute se la vecchia tariffa non sia in realtà una tassa (o addirittura un'imposta) mascherata: la Cassazione, proprio in questi giorni, ne ha sostenuto la natura non tributaria. La fisionomia della nuova tariffa è, sotto questo aspetto, per molti versi contraddittoria e non aiuta a dipanare i dubbi. Da un lato sarà infatti un soggetto privato ad applicarla e riscuoterla (nell'esempio l'Amiu); dall'altro la sua quantificazione terrà conto anche di "indici reddituali" (da questo punto di vista la tariffa sembra una vera e propria imposta).

Il punto è che se la tariffa viene (o conti-

nua ad essere) considerata un tributo, allora il timore che al "conto del ritiro dei rifiuti" venga aggiunta l'Iva (10%) potrebbe ritenersi scongiurato. Come è noto, infatti, sulle entrate fiscali l'Iva non si applica. L'appiglio per sostenere la natura fiscale della Tia è, ancora una volta, d'ordine tecnico: con l'ultima legge finanziaria è stato stabilito che, se si vuole contestare l'applicazione della tariffa sui rifiuti, ci si deve rivolgere al giudice tributario. E poiché il giudice tributario può occuparsi (pena la violazione dell'articolo 102 della Costituzione) soltanto di tributi, la tariffa deve essere giocoforza qualificata come tassa (o come imposta).

Ma ecco che, non appena giunti a una soluzione tranquillizzante sul fronte del nostro diritto, fanno capolino l'Europa e le sue severe regole. A tale proposito la Corte di giustizia ha più volte ribadito che l'ordinamento comunitario è insensibile alle qualificazioni interne di tributo date da ciascuno degli Stati europei. Un esempio: in Francia ai pedaggi autostradali i soggetti gestori (società private) non applicavano

l'Iva perché, secondo il diritto d'Oltralpe, essi venivano qualificati tributi. Oggi, dopo la tirata d'orecchie, in Francia il pedaggio si paga comprensivo di Iva.

L'Iva sulla Tia (di cui, come si è detto, si deve affermare la natura tributaria per non urtare contro i dettami della nostra Costituzione) resta quindi una partita tutta ancora da giocare, quanto meno in Europa. Se si vuole scongiurare l'incremento (per le famiglie) del costo-spazzatura occorrerà quindi prepararsi a sostenere che la Tia è un tributo anche in senso "sostanziale". In tal caso, tuttavia, alla natura tributaria della Tia si accompagnerebbe l'attribuzione di poteri impositivi a una società per azioni, seppure di emanazione pubblica, quali sono normalmente le aziende multiservizi di igiene urbana (già aziende municipalizzate), generandosi non indifferenti problemi applicativi di generale ricaduta sulla collettività degli utenti.

---

Antonio Lovisolo è avvocato e professore di diritto tributario e sistemi fiscali comparati all'Università di Genova